

**Osservazioni di Utilitalia****DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 75/2016/R/eeI**

**“Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell’energia elettrica e del gas naturale:  
tutela simile al mercato libero di energia elettrica”**

**Per clienti finali domestici e piccole imprese**

**Osservazioni generali**

Con questo documento Utilitalia sottopone all’Autorità le proprie osservazioni in merito al Documento per la Consultazione 75/2016/R/EEL.

Il documento esprime gli orientamenti dell’Autorità in merito alla “progressiva riforma delle forme di tutela di prezzo” come “già stata inquadrata [...] nell’obiettivo strategico OS10- Aumento della concorrenza nel mercato, a sua volta parte della linea strategica *Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva*”.

Nel rispetto degli indirizzi delineati nel Quadro Strategico 2015-2018 e preservando “una stretta coerenza con le disposizioni del DdL Concorrenza”, il percorso di riforma delineato nel DCO persegue un **obiettivo generale** “di sviluppo di un mercato efficiente della vendita di energia elettrica al dettaglio con il consolidamento della fornitura del mercato libero (ML) quale unica modalità normale di approvvigionamento”. Il raggiungimento di tale obiettivo generale è subordinato secondo AEEGSI alla realizzazione di cinque **obiettivi specifici**: (1) Riduzione progressiva dell’attuale servizio di Maggior Tutela (MT) al ruolo di servizio universale; (2) Innovazione dei meccanismi transitori di tutela di prezzo per i consumatori prima della loro soppressione; (3) Promozione della concorrenza tra i fornitori nel mercato libero; (4) Capacitazione dei consumatori; (5) Gradualità della transizione.

Fatto salvo quanto di seguito rappresentato, in via generale e nelle osservazioni di dettaglio, sulle proposte avanzate da codesta Autorità, riteniamo opportuno segnalare sin d’ora l’auspicio della scrivente Federazione di poter avere un incontro con il Collegio finalizzato ad una più efficace e completa discussione sulle possibili soluzioni relativamente al percorso di riforma delle tutele di prezzo.

Nello specifico, all'interno del DCO si rilevano due le **Linee di intervento** per il conseguimento degli obiettivi specifici:

- I. **MT Riformata (MTR)** ossia una progressiva evoluzione dell'attuale servizio di MT verso un servizio a carattere universale. La MT Riformata ambisce, in prospettiva, ad assicurare la fornitura del servizio ai clienti che, a fronte dello scenario che verrà a determinarsi a decorrere dal 2018, risulteranno sprovvisti di fornitore sul ML. Per tutto e solo il 2017, la MTR continuerà inoltre a garantire l'altra funzione originaria della MT: fornire tutele di prezzo nel rispetto del carattere transitorio delle medesime come sancito Corte di Giustizia. A tale proposito, l'Autorità ipotizza una modifica delle condizioni economiche correnti della MT, operanti dal 1° gennaio 2017, in modo tale da riflettere la funzione in divenire di servizio universale e quella transitoria della fornitura di tutele di prezzo.
- II. **Tutela Simile** ossia un meccanismo transitorio che promuova, attraverso "un'evoluzione dei meccanismi di tutela guidata e vigilata dall'Autorità", l'accesso dei clienti di minore dimensione al mercato libero. Al riguardo, l'Autorità intende dare vita a una sorta di mercato transitorio e parallelo, a quello della Maggior tutela riformata e del mercato libero, caratterizzato da: (i) operatori identificati dall'Autorità sulla base di specifici requisiti di: solidità economica-finanziaria; onorabilità; qualità del servizio; operatività; dimensione; (ii) una struttura dei prezzi *retail* definita dall'Autorità; (iii) offerte non includenti la vendita di servizi aggiuntivi oltre quello della fornitura di energia elettrica.

Utilitalia esprime generale apprezzamento rispetto alla **Linea di intervento I**, ritenuta coerente con l'obiettivo strategico dell'Autorità e l'obiettivo generale del DCO. Diversamente, l'Associazione esprime perplessità in merito alla declinazione dei principali elementi della **Linea di intervento II** rispetto all'efficacia nel perseguire l'obiettivo generale del DCO e gli obiettivi specifici ad esso funzionali così come sulla coerenza del meccanismo Tutela Simile con l'obiettivo e la linea strategica identificate dall'Autorità per il quadriennio 2015-2018. **Utilitalia suggerisce inoltre di accogliere, negli orientamenti finali, una più esaustiva proposta di raccordo del percorso di riforma con il DdL Concorrenza.** Questo, allo scopo di assicurare la stretta coerenza della riforma delle tutele di prezzo oggetto del DCO con le disposizioni della *Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza*, come espresso nel provvedimento oggetto di consultazione.

## **Orientamenti generali su Linea di intervento I**

Utilitalia, fatte salve alcune osservazioni di seguito riportate, ritiene condivisibili gli orientamenti manifestati da codesta Autorità rispetto alla Linea di intervento I:

- le proposte avanzate, che vertono prevalentemente sulle **modifiche delle condizioni economiche dell'attuale servizio di MT**, risultano in linea, infatti, con l'**obiettivo generale** del DCO. La progressiva evoluzione del servizio di MT verso un servizio a carattere universale passa, necessariamente, per l'incoraggiamento dei clienti ad abbandonare tale regime di tutele. Coerentemente con la teoria economica della regolazione, se adeguatamente disegnati, i meccanismi di incentivazione basati sul prezzo rappresentano l'unico strumento per promuovere i comportamenti di domanda e offerta desiderati, in modo efficiente. La modifica della componente PCV, la fissazione *ex-ante* e il mantenimento costante del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e dell'aggregazione delle misure veicolano, in modo efficiente, appropriati segnali in merito all'evoluzione attesa del servizio di MT coerentemente con l'obiettivo specifico 1 e 5;
- tuttavia, nell'ottica di favorire l'efficiente funzionamento dei mercati anche attraverso una maggiore capacitazione dei consumatori - come da Linea strategica dell'Autorità e obiettivo specifico 5 - si ritiene che la **componente PE** del prezzo di MTR debba dare remunerazione non solo ai costi stimati di approvvigionamento di Acquirente Unico su MGP ma anche ai costi che mediamente gli operatori sopportano per le **attività di copertura del rischio**. Qualora ciò non accadesse, come da orientamenti di codesta Autorità, la capacitazione dei consumatori ne sarebbe indebolita attraverso una rappresentazione non realistica del funzionamento del ML. Su quest'ultimo, infatti, gli operatori svolgono costantemente attività di *hedging* i cui costi, inoltre, concorrono alla formazione dei prezzi offerti;
- non riflettere i costi delle attività di copertura del rischio di Acquirente Unico, nella componente PE del prezzo di MTR, rischia inoltre di ingenerare nei clienti **aspettative fuorvianti in merito alla minore convenienza dei prezzi di MTR**. Qualora ciò accadesse, la progressiva evoluzione del servizio di MT verso servizio a carattere universale ne sarebbe profondamente indebolita determinando ritardi potenzialmente gravi con riferimento all'intero processo di apertura dei mercati *retail*.

## **Orientamenti generali su Linea di intervento II**

Utilitalia esprime forti perplessità in merito alla Linea di intervento II e alla sua abilità nel perseguire l'efficace: **capacitazione del consumatore** e concorrenza tra fornitori nel ML come da Linea strategica e obiettivo specifico n. 4 e n.3; **gradualità del processo di transizione** verso il ML, come da obiettivo specifico n.5. Data la funzionalità di obiettivi specifici e linea strategica ai più ampi obiettivi generale e strategico, l'Associazione ritiene pertanto **il meccanismo Tutela Simile** – così come articolato nel DCO - **non idoneo a promuovere maggiore concorrenza nei mercati *retail*** e generatore di **potenziali effetti anti-concorrenziali**, contrastanti con le finalità che la stessa Autorità intende promuovere con il percorso di riforma delle tutele di prezzo dei mercati *retail*.

Di seguito, Utilitalia riassume i propri rilievi e avanza una **proposta alternativa**, al meccanismo della Tutela Simile, volta a: superare le potenziali criticità di quest'ultima rispetto allo sviluppo di mercati *retail* concorrenziali e a produrre ulteriori leve di azione per la promozione di consumatori capacitati e la concorrenza nel mercato.

### ***Rilievi al meccanismo di Tutela Simile***

A parità di altre condizioni, consumatori capacitati rappresentano la principale leva di pressione concorrenziale sugli operatori. Clienti posti nella condizione di accedere e comprendere le informazioni rilevanti alle proprie scelte di consumo rappresentano la spinta fondamentale per mercati *retail* contendibili come auspicato da codesta Autorità negli obiettivi generale e specifici del DCO.

Il meccanismo Tutela Simile dovrebbe promuovere la **capacitazione dei consumatori** e potenziare la pressione concorrenziale esercitabile dai consumatori una volta che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, verrà a realizzarsi la piena apertura dei mercati *retail*. Per fare ciò sarebbe necessario un disegno di Tutela Simile corretto sulla base dei seguenti elementi:

- la **definizione di una struttura di prezzo replicabile su mercato libero**, per evitare di introdurre strutture di prezzo tali da ingenerare nei consumatori aspettative fuorvianti in merito alle condizioni di prezzo riscontrabili sul mercato libero a partire dal 2018;
- la possibilità **di offerta di servizi aggiuntivi**: le offerte sul ML possono riflettere variabili ulteriori rispetto ai fondamentali economici sottostanti l'attività di fornitura intesa in senso stretto. Con l'aumento della concorrenza nei mercati *retail*, obiettivo che codesta Autorità

intende promuovere, la contendibilità dei clienti si giocherà sempre più su variabili aggiuntive rispetto al prezzo. Tra queste, l'offerta di servizi complementari all'attività di fornitura quali, per esempio, sconti fedeltà, installazione e manutenzione di *appliance* per l'efficienza energetica, servizi legati alla misura, etc. Il meccanismo di tutela simile, non riflettendo tali possibilità – in larga parte già realtà – non permetterebbe di educare correttamente il consumatore circa il reale funzionamento dei mercati al dettaglio con il rischio di esporlo a confusione, dato lo scostamento tra aspettative indotte dalla tutela simile e offerte effettivamente osservabili sul ML. Una simile confusione rischierebbe a sua volta di promuovere l'inerzia dei consumatori nel timore di essere esposti a comportamenti opportunistici o come semplice risposta alla difficoltà di comprendere il reale funzionamento dei mercati. In aggiunta, tale non educazione all'innovazione commerciale potrebbe diluire la capacità dei consumatori di coglierne i benefici scoraggiando, conseguentemente, lo sviluppo di innovazione tecnologica foriera inoltre di crescita economica;

- l'eliminazione della proposta di **operatività parallela del Sito delle offerte di tutela simile e Trova Offerte** gestito dall'Autorità. Si pensi al caso dei consumatori che per errore identificano con il Trova Offerte il Sito delle offerte di TUTELA SIMILE e alle conseguenti aspettative fuorvianti che tale scambio determinerebbe in merito alla convenienza delle offerte di TUTELA SIMILE medesime. Il risultato potrebbe essere potenzialmente quello, ex-ante, di scoraggiare l'uscita dal segmento della MTR ed, ex-post, di inerzia o scelte non consapevoli derivante da non corrette informazioni in merito alle offerte disponibili sul ML;
- l'eliminazione della proposta di **utilizzo del Sito**, poiché rischia di scoraggiare l'accesso al meccanismo della TUTELA SIMILE di quella fetta di consumatori che proprio per le loro condizioni sociali, anagrafiche ed economiche sono caratterizzati da maggiore inerzia: anziani, meno abbienti con basso tasso di utilizzo di internet, meno istruiti e pertanto meno capaci di interagire con lo strumento interattivo del Sito;
- l'eliminazione della proposta di individuare una **selezione di un campione di operatori** presenti sul ML, seppure caratterizzati da elevati requisiti di solidità economico-finanziaria, operatività, e qualità del servizio, in quanto potrebbe promuovere una rappresentazione parziale dell'intera popolazione di operatori presenti sul ML con il conseguente potenziale

effetto di produrre nei consumatori una idea non adeguata circa le effettive dinamiche di mercato.

Utilitalia evidenzia inoltre la necessità di tenere in considerazione la necessità che il meccanismo di transizione sia tale da realizzare un **passaggio graduale** al ML, in misura efficiente per il sistema. Le tempistiche di realizzazione del meccanismo appaiono troppo brevi affinché questo possa produrre i benefici attesi a fronte, altresì, dei costi incrementali per il sistema. Dati i normali tempi di *switching*, la durata massima della contrattazione tra fornitori e clienti (45 giorni), e il meccanismo della “prenotazione di capacità” con cui si prevede fare funzionare la negoziazione cliente-fornitore – senza considerare i fisiologici tempi di apprendimento del nuovo meccanismo da parte dei consumatori - appare verosimile che l’insieme di clienti che beneficeranno della TUTELA SIMILE sia assai limitato. Inoltre, i costi incrementali per la realizzazione del Sito delle offerte della TUTELA SIMILE e quelli che i fornitori dovranno sostenere per l’adeguamento dei sistemi informativi e modalità di fatturazione pongono la necessità di valutare attentamente l’efficienza di questa seconda Linea di intervento e la sua conseguente capacità di generare un passaggio graduale al ML per la gran parte dei clienti oggi sotto regime di MT.

### ***Proposta alternativa***

Con la finalità di supportare lo sviluppo di mercati *retail* concorrenziali, secondo modalità efficienti che garantiscano l’effettiva gradualità del passaggio al ML, Utilitalia propone di affiancare il meccanismo di MTT (**Linea di intervento I**) con due linee di intervento complementari:

- a. **meccanismo di opt-out:** per il quale a 60 giorni dal 31 dicembre 2016 gli EMT invieranno ai clienti serviti una proposta relativa al passaggio sul ML a condizioni trasparenti ed evidenziandone la convenienza economica rispetto la MTR. Salvo esplicita volontà del cliente di rimanere servito nel regime di maggior tutela fino alla sua definitiva abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2017 il cliente passerebbe quindi sul ML. Nello stesso periodo anche gli altri venditori del ML potranno presentare, con i medesimi requisiti di trasparenza, offerte per i clienti in MT;
- b. **obblighi informativi dell’esercente la maggior tutela (EMT):** per i quali, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli Esercenti la MT avranno l’obbligo di indicare nella fattura elettrica emessa ai consumatori serviti in regime di MT le seguenti informazioni: (i) facoltà di

esercizio del meccanismo *opt-out* a decorrere dal 30 novembre 2016; (ii) le offerte su ML dell'EMT con specifica indicazione della più conveniente; (iii) esistenza dell'obbligo di passaggio al ML a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La proposta alternativa avanzata ha il merito di:

- **rimuovere, per definizione, gli effetti avversi in termini di capacitazione** dei consumatori e conseguente contendibilità dei mercati *retail* potenzialmente caratterizzanti il meccanismo di TUTELA SIMILE;
- **rimuovere, per definizione, le inefficienze legate allo scaturire di costi incrementali e alle tempistiche di attuazione** del meccanismo di TUTELA SIMILE;
- **preservare la gradualità del processo di transizione verso il ML**: il meccanismo di *opt-out* offre la possibilità ai consumatori che ancora non si sentono sufficientemente capacitati per accedere in autonomia al ML - e scegliere tra una vasta platea di fornitori e offerte - di approdarvi in modo graduale avendo tutto il tempo necessario per acquisire le informazioni che essi ritengono rilevanti per operare le proprie scelte;
- **rispettare la volontarietà dell'engagement dei consumatori**, dal momento che il meccanismo di *opt-out* è espressione della volontà di questi ultimi;
- **promuovere benefici aggiuntivi** rispetto al meccanismo TUTELA SIMILE coerenti con la finalità ultima di promuovere un ML pienamente concorrenziale anche grazie la maggiore capacitazione dei consumatori. Gli **obblighi informativi** nella fattura elettrica favorirebbero, infatti, il dispiegarsi di un genuino confronto concorrenziale tra tutti gli operatori sul ML – a parità di altre condizioni - promuovendo: (i) la comparabilità delle offerte sul ML delle società legate all'EMT con le offerte rese disponibili dagli altri operatori sul ML; (ii) conseguentemente, l'informazione in merito alle possibilità di risparmio conseguibili nel passaggio al ML o attraverso la società collegata all'EMT o ad altre società attive su ML; (iii) la conoscenza capillare e certa circa l'obbligo di passaggio al ML a decorrere dal 1° gennaio 2018; (iv) mantenendo la piena libertà di scelta di operatori non-EMT. Le più avanzate esperienze regolatorie e antitrust internazionali – nei settori energetici e non - mostrano, peraltro, la superiore efficacia di meccanismi basati sull'informazione e sollecito dei consumatori nel promuovere mercati in cui la concorrenza si dispiega nell'interesse dei consumatori;

- mantenere il ruolo di **vigilanza e guida dell'Autorità**: attraverso la regolazione dei contenuti e struttura degli obblighi informativi, l'Autorità ha la possibilità di influenzare e indirizzare pur sempre il processo di graduale avvicinamento dei consumatori al mercato. Unitamente, inoltre, ai più generali poteri di *enforcement* di cui oggi già gode codesta Autorità.

### **Orientamenti finali su raccordo del percorso di riforma con il DdL Concorrenza**

Utilitalia manifesta preoccupazione in merito all'assenza di riferimenti, da parte di codesta Autorità, a eventuali forme di raccordo del percorso di transizione delineato nel DCO con lo scenario che verrà delineato nel **DdL Concorrenza**. Nonostante l'intenzione di codesta Autorità di mantenere "stretta coerenza" tra i due provvedimenti, il DCO si limita a tracciare un percorso di riforma delle tutele di prezzo il cui orizzonte temporale termina al 2017. Se, per l'attuale stato di avanzamento dei lavori parlamentari, tale scenario appare in larga parte ignoto è altresì vero che nell'esercizio dei suoi poteri di *advocacy* codesta Autorità ha la possibilità di suggerire al Parlamento e manifestare all'intera platea di *stakeholder* i propri orientamenti in merito al raccordo tra i due provvedimenti. Un simile pronunciamento, infatti, renderebbe maggiormente efficace la predisposizione, da parte degli operatori, di tutte quelle condizioni di contesto necessarie a favorire quel passaggio graduale ed efficace a un mercato *retail* concorrenziale come auspicato da codesta Autorità medesima.

Inoltre, nel condividere la considerazione per cui la presente riforma debba promuovere un'**uscita volontaria e graduale dei clienti serviti in maggior tutela**, si ritiene indispensabile che vengano maggiormente rafforzate le informazioni e gli incentivi economici necessari a sviluppare il mercato concorrenziale. In tal senso questi due aspetti andrebbero a nostro avviso rafforzati per rendere efficace il percorso di capacitazione del cliente e svuotamento della maggior tutela.

La **componente informativa** appare infatti fondamentale non solo per fornire ai consumatori gli strumenti per poter operare la scelta del proprio fornitore, ma anche per accrescere la trasparenza e quindi la fiducia nel mercato.

Per tale ragione, riteniamo fondamentale che a valle della definizione dell'assetto normativo per il superamento delle tutele sia fissato un percorso di informazioni chiare e mirate per spiegare al consumatore l'evoluzione regolatoria ed indirizzarlo verso gli strumenti di supporto per le proprie scelte.



Allo stesso tempo, guardando ad un decennio di liberalizzazione dell'attività di vendita, risulta evidente come diversi clienti abbiano di fatto operato la scelta di rimanere in maggior tutela. Tale trend può essere cambiato solo fornendo al cliente un segnale legato alla propria "inerzia" sul mercato, cioè rivedendo le **condizioni della tutela, prima fra tutte quelle economiche**.

D'altronde, anche le esperienze registrate negli altri Paesi europei che hanno intrapreso un percorso di apertura del mercato sembrano convergere sulla definizione di condizioni di default non convenienti per il cliente, quale incentivo al suo passaggio sul mercato libero.

Infine, appare utile sottolineare come per lo svolgimento del servizio di maggior tutela gli esercenti abbiano sin qui dedicato un apposito ramo d'azienda cui afferiscono la struttura e il personale necessario per garantire il suddetto servizio. Il superamento di tale regime, previsto da partire dal 2018, porrà pertanto il tema del riconoscimento dei costi sostenuti dagli operatori per l'esercizio *ex lege* dell'attività, nonché l'esigenza di adottare misure relative agli effetti occupazionali derivanti dall'abolizione della maggior tutela.

I costi di transizione della riforma saranno quindi tanto più importanti a livello di sistema quanti più elementi di discontinuità regolatoria saranno presenti nel quadro normativo che sarà delineato a valle del confronto parlamentare sul DDL.

### **Osservazioni puntuali**

Fermo restando quanto finora rappresentato, si riportano di seguito alcune considerazioni relative agli aspetti di dettaglio legati alle proposte contenute nel presente DCO.

Rispetto alla previsione di un modello di Tutela simile con adesione volontaria e gestione centralizzata (cfr. opzione 2A.2 del DCO 421/2015/R/eel), risulta opportuno ripetere come l'architettura del sistema appare eccessivamente onerosa rispetto alle tempistiche di attuazione (un anno non rinnovabile) e alla platea di clienti potenzialmente interessati.

Inoltre, le criticità già esposte nelle Osservazioni generali rendono tale soluzione non adatta, a nostro avviso, a promuovere gli obiettivi di capacitazione del consumatore e promozione della concorrenza.

Ad ogni modo, se tale opzione dovesse essere implementata, riteniamo necessario richiedere elevati standard di affidabilità e solidità economica agli operatori che intendano parteciparvi. Viceversa, situazioni di fallimenti o insolvenze, nonché di disservizio, potrebbero provocare un danno reputazionale per il mercato proprio alla vigilia della completa apertura alla concorrenza del segmento retail.

Similmente, anche la figura dell'aggregatore – che meriterebbe comunque un maggior dettaglio, dal momento che non risultano comunque chiari alcuni elementi importanti (ad esempio, il numero di clienti necessario per poter usufruire dello sconto aggiuntivo offerto dai venditori della Tutela simile e le condizioni contrattuali di riferimento per tali soggetti) - dovrebbe garantire requisiti di onorabilità all'altezza del ruolo di facilitatore dell'adesione dei clienti alla Tutela simile. Ad ogni modo, riteniamo che la figura dell'aggregatore sia più utile se messo al servizio del mercato libero, laddove le offerte possono essere più complesse e meno comparabili.

In ogni caso, auspichiamo che l'intero processo si basi su **procedure semplici e sul minor impatto economico e gestionale possibile per il sistema**. In tal senso, riteniamo fondamentale che le condizioni contrattuali previste per la maggior tutela riformata (ovvero attuale servizio di maggior tutela) e per la tutela simile (ovvero mercato libero) siano le stesse di quelle attualmente previste.

In particolare, non riteniamo utile la riforma della disciplina del deposito cauzionale per la tutela simile, in quanto questa comporterebbe una complessità gestionale a nostro avviso evitabile alla luce del beneficio che la modifica comporterebbe per il sistema.

#### **Q1-Q2**

Si ritiene che le condizioni contrattuali della maggior tutela riformata dovrebbero essere le medesime di quelle attualmente presenti per il servizio di maggior tutela.

#### **Q3-Q4**

Utilitalia condivide l'orientamento di codesta Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione *ex-ante* del costo di approvvigionamento stimato, su base trimestrale, di Acquirente Unico.

Diversamente, coerentemente con le posizioni e motivazioni espresse nei precedenti Orientamenti Generali (cui si rimanda), non condivide l'esclusivo riferimento al prezzo del Mercato del Giorno Prima. L'Associazione ritiene infatti che la remunerazione offerta dal prezzo di MTR dovrebbe comprendere anche – su base forfettaria - una media dei costi sostenuti dagli operatori per le attività di *hedging*.

Utilitalia esprime inoltre parere favorevole all'affidamento a un soggetto terzo in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza della stima dei suddetti costi di approvvigionamento e copertura del rischio.

#### **Q5-Q6**

Utilitalia condivide il passaggio a una stima su base trimestrale della componente PE del prezzo di MTR. Tale metodologia appare maggiormente coerente ed efficace rispetto a un contesto caratterizzato da profondi mutamenti, in tempi rapidi, che verosimilmente potrebbero riflettersi in una elevata volatilità dei prezzi *retail*.

Come da precedenti risposte (cui si rimanda), l'Associazione manifesta perplessità in merito alla definizione del prezzo della MTR.

#### **Q7-Q9**

Utilitalia non ravvisa particolari criticità in merito alle modalità di definizione del recupero, e dei corrispettivi PD e PPE per il servizio di MTR.

#### **Q10-Q31**

Rispetto al meccanismo Tutela Simile, Utilitalia sottolinea la necessità di dare priorità all'obiettivo di sviluppo di un mercato *retail* concorrenziale, evitando l'insorgere di inefficienze in termini di costi incrementali per il sistema e tempistiche di sua attuazione. Rispetto a tali perplessità, nel rimandare alle posizioni espresse negli Orientamenti Generali di questo documento, Utilitalia sottolinea la necessità che le condizioni contrattuali dell'eventuale Tutela Simile debbano essere le stesse di quelle che già oggi gli operatori definiscono con le proprie offerte commerciali sul mercato libero: per tale motivo, non si concorda con le previsioni dei punti 5.36, 5.44, 5.48 e 5.49 del DCO in tema di deposito cauzionale, fatturazione, pagamenti e rateizzazione per i fornitori della Tutela Simile.